

Società

RISTRUTTURAZIONE dei DEBITI

RIFLESSI FISCALI sul SOGGETTO EMITTENTE

di Emanuele Rossi

QUADRO NORMATIVO

Nel corso di aprile 2010 è stata diffusa da parte dell'**Organismo italiano di contabilità** (Oic), la bozza per commenti sulla «*Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio*».

Nel documento è esaminata quale debba essere l'**informativa** da rendere in **bilancio** quando una **società** abbia intrapreso una delle **diverse tipologie di ristrutturazione del debito** presenti nel nostro ordinamento.

Particolare enfasi viene posta sul fatto che i **benefici economici** connessi alla **ristrutturazione** vadano imputati a **Conto economico** solo ove risultino **realizzati**.

Dall'altra, in virtù del **principio di asimmetria** nell'**iscrizione dei costi** e dei **ricavi** viene previsto come eventuali **oneri** connessi alla **ristrutturazione**

debbano essere spesi da subito a **Conto economico** anche se non ancora sostenuti. Da un punto di vista fiscale occorre verificare la **rilevanza** di tali **componenti reddituali**. Nello specifico, il **co. 4**, dell'**art. 88, D.P.R. 917/1986** [CFF 5188] dispone che non costituiscono **sopravvenienze attive** i **versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci**, la **rinuncia dei soci ai crediti**, nonché la **riduzione dei debiti dell'impresa** in sede di **concordato fallimentare o preventivo**.

Ancora, il **co. 1**, dell'**art. 109, D.P.R. 917/1986** [CFF 5209] prevede come le **spese** e gli **altri componenti**, di cui nell'**esercizio di competenza** non sia ancora certa l'**esistenza o determinabile** in modo obiettivo l'**ammontare**, concorrono a formare il **reddito** nell'**esercizio** in cui si verificano tali condizioni.

DIVERSE TIPOLOGIE di RISTRUTTURAZIONE: diverse sono le **tipologie di ristrutturazioni del debito** che possono essere intraprese dalle parti.

Si va dagli istituti previsti dalla Legge fallimentare, quali:

- il **concordato preventivo**, disciplinato dagli artt. 160 e segg. L.F.;
- l'**accordo di ristrutturazione dei debiti** ex art. 182-bis L.F.;
- il **piano di risanamento** attestato ex art. 67 L.F.;
- agli **accordi stragiudiziali**, come la **moratoria Abi** di cui alla L. 3.8.2009, n. 102.

BOZZA OIC: sulla **rappresentazione in bilancio** ⁽¹⁾ degli **effetti** connessi ad una **ristrutturazione del debito**, è di recente intervenuto l'Oic con

la pubblicazione della bozza per commenti sulla «*Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio*», diffusa nel corso di aprile 2010 ed in attesa delle osservazioni provenienti dalle varie attività competenti.

Nel documento vengono esaminati gli **effetti in contabilità** dell'**accordo** raggiunto tra **creditore e debitore**; poiché il documento è applicabile ai **bilanci redatti in continuità aziendale**, l'Oic ha posto **particolare attenzione al rispetto del principio di asimmetria** nell'**iscrizione dei costi** e dei **ricavi**, disponendo che i **benefici economici** connessi alla **ristrutturazione** debbano transitare a **Conto economico** solo ove **realizzati** mentre gli **oneri** relativi alla **ristrutturazione** debbano essere da subito **spesati** a Conto economico, anche se non ancora sostenuti.

(1) Nel proseguo verranno esaminati unicamente gli effetti sul bilancio (del debitore) redatto secondo i criteri di funzionamento (artt. 2423-bis e segg. c.c.).

RISTRUTTURAZIONE

Tipologia di ristrutturazione	Data di ristrutturazione
Concordato preventivo	Data di omologa
Accordo di ristrutturazione dei debiti	Data di pubblicazione dell'accordo nel Registro delle imprese
Piano di risanamento ex art. 67 L.F.	Data di adesione dei creditori
Altre operazioni	Data di sottoscrizione o di perfezionamento dell'accordo
Condizioni sospensive → Data di verifica	

Di seguito le **ricadute fiscali** conseguenti le scelte contabili adottate.

EFFETTI CONTABILI: entrando nello specifico degli **effetti contabili** connessi alla **ristrutturazione**, ciò che qui interessa sono i seguenti aspetti:

- **data di ristrutturazione;**
- **effetti contabili delle diverse modalità di ristrutturazione.**

Riguardo il primo aspetto, l'Oic fa un **distin-**
guo tra l'**informativa** da riportare nel **bilancio** in cui ha effetto la **ristrutturazione** rispetto a quella da rendere nei **bilanci** che precedono o succedono la **ristrutturazione** stessa. ⁽²⁾

Ma quando trova **efficacia** la **ristrutturazione**?

A seconda della **tipologia di ristrutturazione** intrapresa possono aversi le **date di ristrutturazione** presentate nella tabella sopra riportata.

Tali **date** identificano il **perfezionamento dell'accordo**, ovvero la **data** in cui gli **effetti della ristrutturazione** vengono rappresentati nella **contabilità del soggetto debitore** e di quello **creditore**.

In virtù del **principio di prevalenza della sostanza sulla forma**, però, la **data della ristrutturazione** deve coincidere con quella in cui l'**accordo di ristrutturazione** produce i suoi **effetti** tra le parti; ciò significa che contabilmente non si tiene conto dell'**accordo** finché eventuali **condizioni**, sospensive o risolutive che lo stesso può prevedere, non siano state soddisfatte.

MODALITÀ di RISTRUTTURAZIONE del DEBITO: riguardo alle **ripercussioni contabili sui bilanci**, queste sono una diretta conseguenza delle **diverse modalità di ristrutturazione del debito** intraprese.

Da un punto di vista pratico, la **ristrutturazione** può avvenire secondo **3 distinte modalità**:

- **modifica dei termini originari;**
- **trasferimento al creditore di un'attività ad estinzione parziale o totale del debito;**
- **emissione di capitale e assegnazione al creditore a estinzione parziale o totale del debito.**

Tutte e tre le modalità devono essere rappresentate nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2423-bis e segg. c.c. Primo fra tutti, il **principio di asimmetria** più volte citato.

MODIFICA dei TERMINI ORIGINARI: il **rispetto del principio di asimmetria** è di tutta rilevanza soprattutto quando la **ristrutturazione** è eseguita mediante una **modifica dei termini originari di pagamento**.

Tale **modifica** può avvenire intervenendo sia a **livello economico** che **finanziario** ovvero mediante una:

- riduzione del capitale** da rimborsare;
- riduzione dell'ammontare degli interessi maturati ma non pagati;**
- modifica degli interessi maturandi dalla data di ristrutturazione;**
- modifica delle tempistiche di rimborso del**

⁽²⁾ Riguardante l'**informativa da rendere in nota integrativa**. A tale riguardo, *Bozza Oic 6*, pagg. 26 e segg.

capitale e di pagamento degli interessi.

Come è di facile intuizione, la **differenza** fondamentale tra le ipotesi di cui alle lett. a) e b) e quelle di cui alle lett. c) e d) è che solo nelle prime due si verifica un **beneficio economico** realizzato alla **data di ristrutturazione**.

Da ciò consegue che, in virtù del principio di asimmetria più volte richiamato, solo nelle prime due ipotesi il **beneficio economico** conseguito, intendendosi anche realizzato alla **data di efficacia giuridica della ristrutturazione**, potrà essere fatto transitare a **Conto economico**.

Nelle altre due ipotesi, invece, il **beneficio** ottenuto potrà essere fatto transitare a **Conto economico** solo all'atto del **realizzo**, ad esempio quando verranno addebitati i **minori** interessi connessi alla **riduzione del tasso d'interesse** applicato.

Questo non toglie, però, che sempre nel caso di cui alle lett. c) e d), ove alla **data di efficacia della ristrutturazione** assieme ai **benefici futuri** dovesse manifestarsi anche un **maggior onere** (ad esempio, assieme alla riduzione del capitale, viene contrattato anche un **aumento del tasso di interesse** applicato al debito residuo), quest'ultimo deve trovare da subito evidenza in **bilancio** mediante l'apposizione di un **apposito fondo oneri**.

VALORE ECONOMICO del DEBITO e RAPPRESENTAZIONE in BILANCIO: fin qui si è parlato genericamente di **benefici** legati alla **ristrutturazione del debito**.

Cosa si intende però di preciso per **beneficio economico** connesso alla **ristrutturazione**?

Sul punto, l'Oic afferma che dalla **ristrutturazione** viene conseguito un **beneficio economico**

quando il **valore economico del debito post ristrutturazione** è **inferiore** al **valore contabile del debito ante ristrutturazione**; intendendo, per **valore economico del debito**, il **valore** attuale dei futuri pagamenti, scontati al **tasso d'interesse effettivo ante ristrutturazione**.

In precedenza si è anche detto che ove il **beneficio economico** si intenda realizzato alla **data della ristrutturazione**, lo stesso vada **accreditato** nel Conto economico; entrando più nello specifico, prima di procedere con degli esempi, è opportuno precisare come, laddove gli **effetti della ristrutturazione** si intendano realizzati, le **ripercussioni economiche** vanno fatte confluire tra i **proventi e/o oneri straordinari** del Conto economico.

Precisamente, laddove alla ristrutturazione consegua un **beneficio economico** realizzato, lo stesso andrà contabilizzato alla **voce E.20 «Proventi straordinari»** del Conto economico.

Dall'altra, se alla **ristrutturazione** è legato un **maggior onere** (si badi bene, in tal caso anche non realizzato), lo stesso andrà **addebitato** alla **voce E.21 «Oneri straordinari»**.

In entrambi i casi, laddove il **componente di reddito** sia di **rilevante entità**, questo troverà separata indicazione mediante l'apposizione di un «di cui» all'interno della voce **Proventi e oneri straordinari**, andando così ad evidenziare un **utile** ovvero una **perdita da ristrutturazione**.

Procediamo quindi con alcuni **esempi**, partendo dall'**ottenimento** di un **beneficio economico realizzato**.

Di seguito le **scritture** conseguenti ad una **riduzione del capitale da rimborsare**, ovvero degli **interessi passivi maturati e non ancora pagati** alla **data di ristrutturazione**:

RISTRUTTURAZIONE dei DEBITI – ESEMPI:

Rinuncia del creditore a € 400.000 di capitale

Debito	a	Utile da ristrutturazione E.20	€ 400.000,00
--------	---	--------------------------------	--------------

Rinuncia del creditore alla quota di interessi maturati sulla settima rata, pari € 30.000

Rateo passivo	a	Utile da ristrutturazione E.20	€ 30.000,00
---------------	---	--------------------------------	-------------

Il **transito a Conto economico del componente positivo di reddito** è legato al fatto che il **beneficio** si intende realizzato alla **data di ristrutturazione**; il debitore, infatti, alla **data di ristrutturazione** ha stralciato parte delle proprie **debene** a seguito dell'**accordo** raggiunto col

creditore.

Discorso diverso invece sarebbe stato fatto se, in luogo dello stralcio, il **creditore** si fosse limitato a concedere un **abbassamento del tasso applicato** piuttosto che uno «**riscadenamento**» delle **rate**.

In tali casi, nessuna influenza economica ci sarebbe stata alla **data di efficacia giuridica della ristrutturazione**. Prendendo a riferimento la **riduzione del tasso applicato**, infatti, le influenze a Conto economico ci sarebbero state solo nel momento in cui fossero stati addebitati i **minori interessi** da parte del creditore.

Il rispetto dei **principi** di cui agli artt. 2423-bis e segg. c.c. e, nello specifico, del **principio di asimmetria** nell'iscrizione dei **costi** e dei **ricavi** comporta però che se da una parte i **proventi** debbano essere imputati a Conto economico solo se **realizzati**, dei **rischi** e delle **perdite** ne vada sempre tenuto conto. Segue esempio:

- cancellazione di € 400.000 di debito;
- incremento del tasso di interesse dal 4% al 6%;
- debito residuo = € 500.000;
- nuove rate di € 130.000.

Nell'esempio proposto oltre ad un **beneficio economico** realizzato pari a € 400.000 la **ristrut-**

turazione comporta anche l'insorgenza di un **maggior onere**, legato all'**incremento del tasso d'interesse** applicato al **debito residuo**. Come accennato, per **valore economico del debito**, si intende il **valore attuale** dei **futuri pagamenti**, scontati al tasso d'interesse effettivo *ante* ristrutturazione. Applicando la seguente formula si ha che:

Valore economico del debito =

$$\begin{aligned} & \text{€ } 130.000 * (1,04)^{-1} + \text{€ } 130.000 * (1,04)^{-2} \\ & \dots + \text{€ } 130.000 * (1,04)^{-n} = \text{€ } 525.000 \end{aligned}$$

Raffrontando tale **valore**, al **valore contabile del debito residuo** (€ 500.000), si ha che dalla **ristutturazione**, oltre al beneficio economico realizzato di € 400.000, consegue anche l'insorgenza di un **maggior onere** di € 25.000, che insieme al primo andrà rappresentato nella **contabilità** del debitore come segue:

RIDUZIONE DEBITO e AUMENTO INTERESSI – ESEMPIO

Debito	a	Utile da ristrutturazione E.20	€ 400.000,00
Accantonamento fondo oneri E.21	a	Fondo oneri	€ 25.000,00

Occorre ora determinare se i **proventi** e gli **oneri da ristrutturazione** rilevano anche fiscalmente.

A tale riguardo, il co. 4, dell'art. 88, D.P.R. 917/1986 [CFF 5186], dispone che non costituiscono **sopravvenienze attive** i **versamenti** fatti a **fondo perduto** o in **conto capitale** alla **società** dai **propri soci**, la **rinuncia** dei **soci** ai **crediti**, nonché la **riduzione** dei **debiti** dell'**impresa** in sede di **concordato fallimentare** o **preventivo**.

Da ciò deriva che ove l'**utile** da **ristrutturazione** derivasse da uno **stralcio** del **debito** legato al **perfezionamento** di un **concordato preventivo** ovvero **fallimentare**, lo stesso **non rileva** ai **fini fiscali**; in tali casi, quindi, sarà necessario eseguire in sede di dichiarazione, una **variazione in diminuzione** pari al **provento straordinario** transitato a Conto economico.

Dall'altra, nei casi in cui lo **stralcio** del **debito** fosse legato ad un'altra **tipologia** di **ristrutturazione** ed il **debito** stralciato non riguardasse **rinunce** dei **soci** ai propri **crediti**, l'**utile** da **ri-**

strutturazione rileverà anche ai **fini fiscali**.

A tale riguardo giova rammentare che, poiché il co. 1, dell'art. 109, D.P.R. 917/1986 [CFF 5209] dispone che le **spese** e gli **altri componenti** di cui nell'**esercizio** di **competenza** non sia ancora certa l'**esistenza** o determinabile in modo obiettivo l'**ammontare**, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni, avendo previsto l'Oic che il **beneficio economico** debba transitare a Conto economico solo una volta soddisfatte le eventuali **condizioni sospensive** previste dall'accordo, l'utile in questione avrà sempre i **requisiti di certezza** e **precisione** richiesti dal Legislatore.

Per quanto riguarda invece la **rilevanza fiscale** del **fondo oneri** appostato alla **voce E.21** di Conto economico, poiché per espressa previsione del co. 4, dell'art. 107, D.P.R. 917/1986 [CFF 5207], da un punto di vista fiscale rilevano solamente gli **accantonamenti** richiamati dallo stesso art. 107 e dal precedente art. 106, D.P.R. 917/1986 [CFF 5206], ⁽³⁾ non essendo tale fondo ricom-

(3) Per maggiori approfondimenti, E. Rossi «Fondi rischi "tassati" e fondi rischi "dedotti"», ne «La Settimana fiscale» n° 40/2009, pag. 33.

PROVENTI - TASSABILITÀ

Tipo provento	Tassabilità
Rinuncia soci ai propri crediti	No
Riduzione del debito a seguito di concordato preventivo/fallimentare	No
Altri casi di riduzione debiti	Sì

preso in questi, vale quanto segue.

Nell'anno di **apostamento** del fondo occorrerà eseguire una **variazione in aumento** in dichiarazione pari all'**onere temporaneamente indeducibile** con contestuale **obbligo di iscrizione** della relativa **fiscalità differita attiva**.

Tale **variazione** andrà poi **riassorbita** nel corso del tempo; precisamente, mano a mano che verranno **addebitati** i **maggiori oneri** da parte del **creditore**, ci sarà in relazione all'importo riassorbito nell'esercizio sia una **variazione in diminuzione** in **dichiarazione** che il **rigiro** delle **corrispondenti imposte anticipate** a Conto economico.

ESTINZIONE DEBITO con CESSIONE ATTIVITÀ: la **modifica** dei **termini** originari di pagamento è solo una delle tre **modalità di ristrutturazione** esaminate dall'Oic.

Le altre due sono l'**estinzione** del **debito** con **cessione di attività** e l'**estinzione** mediante **conversione in capitale** del **debito**.

Riguardo l'**estinzione** mediante **cessione**, questa può riguardare **qualsiasi tipo di attività** (es. partecipazioni, crediti ecc.).

Poiché tale modalità di **estinzione** ha **natura realizzativa**, per quanto detto in precedenza il **differenziale** tra il **valore contabile** dell'**attività ceduta** ⁽⁴⁾ e quello del **debito estinto** troverà evidenza nel Conto economico di periodo; nello specifico, alla **voce E.20 «Proventi straordinari»**, nel caso in cui il **valore contabile** del **debito** sia superiore a quello dell'**attività stornata**, alla **voce E.21 «Oneri straordinari»** in caso contrario.

Per quanto riguarda i riflessi fiscali, anche in questo caso occorre verificare se l'**utile** o la

perdita derivi da una **cessione** effettuata in sede di concordato preventivo o meno.

Ai sensi del co. 5, dell'art. 86, D.P.R. 917/1986, infatti, «*la **cessione dei beni ai creditori** in sede di **concordato preventivo** non costituisce **realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni**, comprese quelle relative alle **rimanenze e il valore di avviamento**».*

Da ciò consegue che se l'**estinzione** avviene all'interno di un **concordato preventivo**, si ha **irrelevanza fiscale** dell'**utile** o della **perdita** da **ristrutturazione**; ⁽⁵⁾ in **caso contrario**, queste rilevano nella loro **interezza**.

ESTINZIONE DEBITO e CONVERSIONE in CAPITALE: la terza via è quella di **estinguerne** il **debito**, convertendo lo stesso in **capitale sociale**.

In sintesi, viene proposto al **creditore** di diventare **socio** della **società debitrice**.

In tali casi **nessun utile** viene fatto transitare a Conto economico, in quanto l'**aumento di capitale sociale** (e della riserva sovrapprezzo) viene convenzionalmente posto **uguale** all'**estinzione** del **debito**.

Ai fini fiscali tale **operazione** è **neutrale**, in quanto l'art. 91, D.P.R. 917/1986 [CFF 5191] sancisce l'**irrelevanza fiscale** dei **sovrapprezzi** di **emissione** o **quote** e gli **interessi** di **conguaglio** versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.

MORATORIA ABI: è stato in precedenza detto come tra le varie tipologie di ristrutturazione disponibili, oltre a quelle indicate dalla Legge fallimentare, vi siano anche le **soluzioni stragiudiziali**.

Un esempio di queste è dato dalla moratoria

⁽⁴⁾ Il valore contabile dell'attività va considerato al netto di ammortamenti ed eventuali perdite di valore. Sul punto, bozza per commenti «Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio», pag. 23.

⁽⁵⁾ Con la R.M. 29/E/2004, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'irrelevanza riguarda non solo le cessioni ai creditori, ma tutte le vendite realizzate dal commissario giudiziale nell'ambito del concordato per l'adempimento dello stesso.

Abi di cui alla L. 3.8.2009, n. 102.

Aderendo a questa le **imprese** hanno potuto beneficiare della **sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo**, del **pagamento della quota capitale implicita nei cambi di leasing immobiliare e mobiliare e l'allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine** per sostenere le **esigenze di cassa** con riferimento alle **operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili**.

Con particolare riferimento al **leasing immobiliare**, la **temporanea sospensione della quota capitale**, per i soggetti non las/lfrs e quindi tenuti alla **contabilizzazione dei canoni leasing** a Conto economico, ha comportato il bisogno di determinare il **nuovo canone di competenza**.

Ciò in quanto, risultando per **dodici mesi** addebitata dalla **società di leasing** la sola **quota interessi**, questa andava integrata al fine di rispettare il **principio di competenza economica**.

Sul punto è intervenuto l'Oic con la bozza in commento, sancendo che i **nuovi canoni di competenza**, in presenza di adesione alla moratoria Abi, sono dati dalla seguente formula:

Nuovi canoni di competenza =
(maxi canone iniziale ancora da imputare + canoni ancora da corrispondere) / durata residua

Da un punto di vista fiscale, in virtù del **principio di derivazione del reddito** di cui al co. 1, dell'art. 83, D.P.R. 917/1986 [CFF 5183], secondo cui il **reddito complessivo** è determinato apportando all'**utile** o alla **perdita** di Conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le **variazioni in aumento o in diminuzione** conseguenti all'**applicazione dei criteri** stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione, gli stessi rilevano anche ai fini fiscali, sempre che la **durata originaria del contratto**, sia in linea con quella minima di cui al co. 7, dell'art. 102, D.P.R. 917/1986 [CFF 5202].

RIFLESSI in TERMINI di IRAP: per le **plusvalenze realizzate** e per le **sopravvenienze attive** scaturenti dalla **riduzione dei debiti** non sorge **alcuna rilevanza** in termini di **Irapp** in quanto, configurandosi come **componenti straordinari** (voce E.20 di Conto economico), **non rilevano** nella sua formazione.